DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2017 757/2017/R/GAS

APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2018

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 5 luglio 2012, 282/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2016, 484/2016/E/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 669/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 575/2017/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG), l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018-2019;
- ai sensi del comma 23.1, della RTTG, le imprese di trasporto presentano, entro il 30 settembre 2017, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l'anno 2018;

• ai sensi del comma 19.10, della RTTG, le imprese di trasporto, ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo unitario variabile di trasporto *CV*, possono presentare istanza di attivazione del parametro *Y* a copertura di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha presentato, con comunicazione del 29 settembre 2017 (prot. Autorità A/31885 del 29 settembre 2017), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG;
- la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 28 settembre 2017 (prot. Autorità A/31696 del 28 settembre 2017), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 29 settembre 2017 (prot. Autorità A/31808 del 29 settembre 2017), come successivamente modificata con comunicazione del 24 ottobre 2017 (prot. Autorità A/34837 del 24 ottobre 2017), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1, della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG;
- la società Metanodotto Alpino S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 29 settembre 2017 (prot. Autorità A/31887 del 29 settembre 2017), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 25 ottobre 2017 (prot. Autorità A/34898 del 25 ottobre 2017), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG;
- la società Netenergy Service S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 2 ottobre 2017 (prot. Autorità A/32148 del 3 ottobre 2017), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 25 ottobre 2017 (prot. Autorità A/34945 del 25 ottobre 2017), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG;
- la società Retragas S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 26 settembre 2017 (prot. Autorità A/31532 del 27 settembre 2017), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG;
- la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 29 settembre 2017 (prot. Autorità A/32147 del 3 ottobre 2017), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 19 ottobre 2017 (prot. Autorità A/34321 del 19 ottobre 2017), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto

relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1, della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Energie Rete Gas S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 2 ottobre 2017 (prot. Autorità A/32146 del 3 ottobre 2017), come successivamente integrata e modificata con comunicazioni del 6 ottobre 2017 (prot. Autorità A/32698 del 9 ottobre 2017) e del 3 novembre 2017 (prot. Autorità A/36124 del 6 novembre 2017) a seguito delle osservazioni formulate dagli uffici dell'Autorità con comunicazione del 24 ottobre 2017 (prot. Autorità P/34695), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG;
- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2017 (prot. Autorità A/32012 del 2 ottobre 2017), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 30 ottobre 2017 (prot. Autorità A/35676 del 31 ottobre 2017) a seguito delle osservazioni formulate dagli uffici dell'Autorità con comunicazione del 24 ottobre 2017 (prot. Autorità P/34694), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2018, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che nell'ambito di tale proposta, conforme ai criteri di cui alla RTTG, la società:
 - ha richiesto il riconoscimento di costi relativi a crediti inesigibili relativi agli importi fatturati e non riscossi dei ricavi di scostamento RSC^N e RSC^R dell'anno 2016 rilevanti ai fini della determinazione dei fattori correttivi FC^N e FC^R , dando evidenza delle azioni legali intraprese per il recupero dei crediti relativi;
 - ha presentato istanza per l'attivazione del parametro Y di cui al comma 19.10 della RTTG, in relazione all'esigenza di copertura dei maggiori oneri relativi al servizio di bilanciamento commerciale, al servizio di *Business continuity* e al servizio di odorizzazione e manutenzione impianti, fornendo adeguata documentazione a supporto volta a dimostrare l'effettiva addizionalità di tali costi rispetto ai costi operativi riconosciuti nell'anno base e i mutamenti del quadro normativo da cui emergono tali costi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

• le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie di cui al comma 23.1, della RTTG, le proposte tariffarie relative ai ricavi riconosciuti per il servizio di misura per l'anno 2018; e che tali proposte sono risultate coerenti con i criteri di cui all'articolo 25 della RTTG.

RITENUTO OPPORTUNO:

• approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2018 presentate dalle società Consorzio della Media

- Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- con particolar riferimento alla proposta tariffaria di Snam Rete Gas S.p.a., accogliere l'istanza di attivazione del parametro *Y*;
- in considerazione delle azioni intraprese dalla società Snam Rete Gas S.p.a. per il recupero degli oneri derivanti dagli importi fatturati e non riscossi relativi ai corrispettivi di scostamento, adeguate rispetto alla necessità di contenere il rischio per il sistema derivante dall'inadempimento degli utenti, prevedere che gli importi non incassati relativi ai corrispettivi di scostamento siano esclusi dalla determinazione dei fattori correttivi FC^R e FC^N per l'anno 2018 e che l'eventuale riscossione di tali partite in futuro sia considerata ai fini della determinazione dei ricavi di trasporto per gli anni successivi al 2018;
- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura, per l'anno 2018, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.

DELIBERA

- di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2018, di cui al comma 23.1, della RTTG, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG secondo le precisazioni di cui in premessa;
- 2. di prevedere che, con riferimento agli importi non incassati relativi ai corrispettivi di scostamento esclusi dalla determinazione dei fattori correttivi FC^R e FC^N per l'anno 2018 della società Snam Rete Gas S.p.a., l'eventuale riscossione di tali partite in futuro sia considerata ai fini della determinazione dei ricavi di trasporto per gli anni successivi al 2018;
- 3. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura per l'anno 2018, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- 4. di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del comma 23.3, della RTTG, le componenti di ricavo approvate ai sensi dei precedenti punti 1 e 3 e le ulteriori informazioni necessarie al calcolo dei corrispettivi di cui agli articoli 12 e

- 13, della RTTG, dei valori di autoconsumo e perdite, di cui all'articolo 9, della RTTG e del corrispettivo di misura;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 novembre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni